



N. 12.

Legge che stabilisce l'aliquota per il trasporto della breccia da parte dei proprietari di terreni per l'anno 1947. (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 29 Marzo 1947.

Art. 1.

Per il corrente anno i possessori di terreni con reddito superiore, agli effetti della imposta normale, alle L. 2000, dovranno trasportare la breccia per le strade consolari nella quantità di mc. 0, 400 per ogni mille lire di reddito.

Art. 2.

La presente Legge entra in vigore all'atto della sua legale pubblicazione.

San Marino, 30 Marzo 1947 - 1646 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Martelli - Luigi Montironi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione